



Comune di
San Martino
Buon Albergo

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 10.07.2018

Sommario

Articolo 1 Oggetto

Articolo 2 Ambito di applicazione

Articolo 3 Requisiti

Articolo 4 Formazione Albo volontari – Espletamento del servizio

Articolo 5 Caratteristiche dell'attività di volontariato

Articolo 6 Coordinamento

Articolo 7 Impegni e obblighi dei volontari

Articolo 8 Rinuncia – Revoca – Cessazione

Articolo 9 Obblighi del Comune

Articolo 10 Autorizzazione uso risorse strumentali – Rimborso spese

Articolo 11 Riconoscimenti

Articolo 12 Informazione sulle associazioni di volontariato

Articolo 13 Disposizioni finali e transitorie

Art. 1 Oggetto

1. L'Amministrazione comunale conferisce al presente Regolamento la funzione di strumento attuativo del principio stabilito dall'art. 2 dello Statuto comunale, ai sensi del quale il Comune ispira la propria azione anche alla finalità "di dare pieno diritto alla effettiva partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, oltre che dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del Comune di San Martino Buon Albergo; sostenere e valorizzare l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle associazioni."
2. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento del servizio di volontariato da parte di singoli cittadini, mentre l'attività di volontariato svolta da parte delle relative organizzazioni resta disciplinata da specifiche convenzioni e accordi.
3. In conformità all'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, che ha introdotto il "Codice del Terzo settore", il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie delle sue azioni, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
4. La scelta del volontario deve essere libera e, pertanto, consapevole, informata e non condizionata da uno stato di bisogno.
5. Il servizio di volontariato investe le attività di cui al successivo articolo, e va ad integrare e a dare ausilio al servizio già svolto direttamente dai dipendenti o da altri soggetti all'uopo incaricati dal Comune o dall'Istituzione per i Servizi al Cittadino.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Il servizio di volontariato può essere effettuato per le seguenti attività:
 - a) supporto e collaborazione con l'Istituzione per i Servizi al Cittadino nell'ambito dei servizi dalla stessa erogati;
 - b) supporto nelle attività di informazione e diffusione delle iniziative del Comune;
 - c) supporto nelle piccole manutenzioni di aree verdi, aiuole e altre aree pubbliche comunali, purché si tratti di attività che non richiedano il possesso di attestati o qualificazioni specifiche; apertura/chiusura parchi comunali;
 - d) presenza sul territorio con segnalazione di eventuali situazioni che richiedano l'intervento di operatori comunali nonché supporto e collaborazione in caso di pubblica calamità;
 - e) supporto e collaborazione con il Servizio di Polizia Locale ovvero con altri Servizi comunali per le attività di regolamentazione della circolazione durante le celebrazioni in genere e le manifestazioni a carattere culturale, sportivo e civile organizzate dal Comune;
 - f) supporto e collaborazione con gli Uffici comunali nelle attività riguardanti l'organizzazione e l'allestimento di manifestazioni a carattere culturale, sociale, scolastico, ricreativo, sportivo e di promozione del territorio.

Art. 3 Requisiti

1. Le persone che intendono svolgere attività di servizio volontario debbono possedere i seguenti requisiti:
 - a) età non inferiore ad anni 18;
 - b) residenza nel Comune di San Martino Buon Albergo;

- c) cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione Europea, ovvero essere titolare di permesso di soggiorno o carta di soggiorno per i cittadini extra U.E.;
- d) non avere subito condanne con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità del cittadino, né avere procedimenti e/o condanne penali in corso o essere sottoposti a misure che escludono, secondo la normativa vigente, l'accesso all'impiego presso la Pubblica Amministrazione;
- e) godimento dei diritti civili;
- f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;
- g) idoneità fisica accertata a mezzo certificato del medico curante.

Per specifiche attività che richiedono particolari competenze, attitudini o predisposizioni, l'Ente si riserva di richiedere ulteriori specifici requisiti.

2. Possono svolgere il servizio suddetto anche cittadini pensionati per invalidità o diversamente abili, purché idonei allo svolgimento del singolo servizio; saranno assegnate agli stessi attività di volontariato compatibili con la condizione fisica.

Art. 4

Formazione Albo volontari – Espletamento del servizio

1. Gli individui che intendono collaborare con il Comune in qualità di volontari, debbono presentare la loro domanda, in carta semplice, su modulistica appositamente predisposta. Le domande dovranno indicare il possesso dei requisiti richiesti, l'attività che si intende svolgere, la disponibilità giornaliera e di durata del servizio di volontariato offerto.

3. Ricevute le domande e valutati i requisiti, i volontari verranno inseriti in un apposito Albo dei volontari, suddiviso per ambiti di intervento, gestito e aggiornato a cura dei Servizi Sociali. Le domande possono essere presentate in qualsiasi momento dell'anno e vengono esaminate entro trenta giorni dalla presentazione. Periodicamente potranno essere pubblicati all'albo pretorio e sul sito web istituzionale avvisi pubblici per il coinvolgimento dei volontari nello svolgimento di attività rientranti negli ambiti di cui all'art. 2.

4. Il Responsabile dei Servizi Sociali, ai fini della regolarità dell'iscrizione all'Albo, dovrà accertare il possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento, anche attraverso un colloquio informale (coadiuvato se del caso dall'Assistente Sociale). Concluso l'esame della domanda presentata, l'Ufficio provvederà, secondo i casi, a disporre l'iscrizione all'Albo, al diniego motivato o a richiedere integrazione della documentazione presentata.

5. I volontari inseriti nell'Albo verranno utilizzati in base ad un piano di impiego concordato con gli stessi, tenuto conto degli interessi, capacità e potenzialità di ciascuno. I volontari iscritti all'Albo vengono singolarmente convocati per un colloquio con il Responsabile di Servizio competente per il settore di attività interessato, nel corso del quale viene verificata la motivazione dell'aspirante volontario, l'effettiva disponibilità, l'idoneità all'attività cui verrebbe preposto, il possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche. Concluso il colloquio, il Responsabile di Servizio con il quale il volontario sarà chiamato a collaborare dispone l'affidamento dell'attività e approva il testo della convenzione contenente i dettagli dello specifico rapporto di collaborazione.

6. Prima che abbia inizio il servizio, il volontario sarà sottoposto a un periodo di prova che potrà variare, a seconda del settore di impiego, da un minimo di 15 giorni a un massimo di 30 giorni.

7. Il volontario viene informato circa l'inizio dell'attività con comunicazione scritta che riporti tutte le informazioni relative all'espletamento del servizio; in particolare, nella comunicazione devono essere chiaramente esposti l'oggetto dell'attività, il giorno e l'ora di inizio, la durata del periodo di prova, il luogo e la durata di svolgimento del servizio, il referente per il servizio affidato.

8. Prima dell'inizio del servizio, i volontari, a cura dell'Amministrazione comunale, ricevono le informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambiti in cui saranno chiamati a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare. Ove previsto, in relazione al servizio cui sono affidati, vengono sottoposti a idonea formazione sulla valutazione dei rischi. Sarà

parimenti a cura dell'Amministrazione comunale l'eventuale formazione specifica obbligatoria, che consentirà al volontario di svolgere la propria mansione con l'utilizzo degli strumenti previsti per l'attività assegnata.

9. L'Amministrazione comunale, nei confronti del volontario, è tenuta a tutti gli adempimenti connessi al D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

10. La collaborazione cessa alla data di scadenza prevista. Tuttavia, prima della conclusione del periodo di attività, l'Amministrazione comunale, qualora permangano le condizioni che hanno determinato l'impiego del volontario, può prolungare la collaborazione con il medesimo, se lo stesso è disponibile.

11. Il volontario, in ogni tempo, può richiedere in forma scritta la cancellazione dall'Albo.

Art. 5

Caratteristiche dell'attività di volontariato

1. In nessun caso l'azione svolta dal volontario nel contesto previsto dal presente Regolamento potrà configurare, dichiaratamente o tacitamente o di fatto, un rapporto di subordinazione funzionale alla struttura burocratica dell'Ente, né creare vincoli, limiti o condizioni alla spontanea disponibilità del volontario né potrà essere utilizzata quale risorsa per erogare servizi istituzionali dell'Ente o per supplire a carenze di organico.

2. Le attività di volontariato continuative o saltuarie sono gratuite e non possono in alcun modo prefigurare un rapporto di dipendenza o dar luogo a diritto di precedenza, di preferenza o ad agevolazioni nelle selezioni pubbliche bandite dal Comune, né ad alcun tipo di diritto non previsto espressamente dal presente Regolamento o da leggi vigenti.

3. Le mansioni svolte dai volontari non comportano, da parte del Responsabile del Servizio competente per il settore di attività interessato, l'esercizio di poteri impositivi o repressivi, ma solo una mera attività di collaborazione a tutela dei fruitori stessi del servizio erogato.

4. I volontari non possono occupare, in alcun modo, posti vacanti nella pianta organica del Comune.

5. L'avvio di attività di collaborazione con singoli volontari non comporta la soppressione di posti in pianta organica né la rinuncia alla copertura di posti vacanti né pregiudica il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.

Art. 6

Coordinamento

1. L'attività dei volontari è coordinata dal Responsabile di Servizio competente per il settore di attività interessato, che deve:

-informare e istruire i volontari circa le modalità di svolgimento delle mansioni e le normative di riferimento a cui attenersi;

-vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;

-verificare i risultati delle attività attraverso incontri periodici.

Art. 7

Impegni e obblighi dei volontari

1. L'attività del volontario non è in alcun modo subordinata, ma si esplica, secondo obiettivi e modalità predeterminate, in un rapporto di collaborazione con il personale dipendente del Comune. Ciascun volontario svolgerà il proprio servizio in base a quanto concordato con il competente Responsabile di Servizio competente per il settore di attività interessato, e non dovrà mettere a

rischio la propria e l'altrui incolumità. Inoltre, ciascun volontario dovrà tenere un comportamento adeguato improntato al rispetto e alla tolleranza, sviluppando lo spirito di solidarietà e di servizio nei confronti delle persone e delle istituzioni cittadine.

2. Qualora un volontario venisse ad assumere comportamenti gravemente sconvenienti, lesivi per persone o cose, o che in ogni caso possano compromettere o contravvenire all'immagine e/o alle finalità del servizio, si applicano le sanzioni di richiamo o espulsione dal servizio stesso.

3. L'affidabilità e la puntualità sono requisiti necessari per chi presta servizio volontario.

4. In caso di impedimento o assenza per malattia o per altre cause, il volontario deve dare tempestiva comunicazione al Responsabile del Servizio competente.

5. I singoli volontari impiegati nelle attività di cui al presente Regolamento devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.

6. L'organizzazione delle attività terrà conto dell'esigenza di tutelare il segreto d'ufficio e la riservatezza delle pratiche amministrative. Il volontario è pertanto tenuto alla discrezione e al rispetto della dignità della funzione cui è ammesso.

7. S'intende valido anche per i volontari il Codice di comportamento integrativo approvato dal Comune di San Martino Buon Albergo, pubblicato sul sito web dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente (sezione Altri contenuti - corruzione), cui i volontari medesimi dovranno attenersi.

Art. 8

Rinuncia – Revoca – Cessazione

1. I volontari possono rinunciare al servizio avvisando il Comune con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la cessazione, salvo comprovati motivi che giustifichino una anticipata cessazione dal servizio del volontario.

2. Il Comune può revocare, tramite comunicazione scritta da notificare all'interessato, l'iscrizione all'Albo dei volontari in caso di sopravvenuta manifesta inidoneità allo svolgimento del servizio o per riscontrate irregolarità e comportamenti in contrasto con gli obblighi di cui al precedente articolo 7.

3. L'Amministrazione comunale, inoltre, ha facoltà di concludere in qualsiasi momento la collaborazione con il volontario qualora venisse meno la necessità di utilizzo del volontario rispetto all'attività di impiego, qualora non si ritenga più opportuno il servizio, o siano comunque venute meno le condizioni previste dal presente Regolamento.

Art. 9

Obblighi del Comune

1. I cittadini che svolgono servizio di volontariato sono assicurati a cura e spese del Comune, sia per gli infortuni che dovessero subire durante il loro operato, sia per la eventuale responsabilità civile verso terzi per i danni cagionati nello svolgimento dell'attività.

2. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per fatti dolosi o gravemente colposi posti in essere dai volontari stessi.

3. Spettano al Comune, ed in particolare al Responsabile per la sicurezza del lavoro, tutti gli adempimenti connessi al Decreto Legislativo n. 81/2008.

4. Il Comune non può mai avvalersi di volontari per attività che possono comportare rischi di particolare ed elevata gravità.

5. Il Responsabile del Servizio competente è tenuto a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento anche temporaneo delle attività, nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sul rapporto di collaborazione.

6. Prima dell'avvio della libera e spontanea prestazione l'Ente dovrà richiedere la produzione da parte del volontario di un certificato medico di idoneità fisica.

7. La prestazione svolta dal volontario non comporta per l'Ente il pagamento di oneri di qualsivoglia titolo e natura.

Art. 10

Autorizzazione uso risorse strumentali – Rimborso spese

1. Il Comune fornirà al volontario, a propria cura e spese, tutti i mezzi, le attrezzature o gli indumenti necessari allo svolgimento del servizio, ivi previsti eventuali dispositivi di protezione individuale. In caso di cessazione, tutto il materiale dovrà essere dal volontario riconsegnato al competente Responsabile del Servizio. Il volontario è tenuto al corretto uso e custodia delle attrezzature e degli indumenti assegnati.

2. E' fatto assoluto divieto agli iscritti all'Albo dei volontari di accettare qualsiasi forma di compenso in denaro dalle persone beneficiarie dell'intervento, pena la cancellazione immediata dall'Albo stesso.

3. Nello svolgimento del servizio i volontari saranno autorizzati all'uso delle risorse strumentali dell'Ente per i fini di cui al presente Regolamento (apparecchiature, automezzi, linee di comunicazione).

4. Per tutti i limitati casi in cui i volontari abbiano personalmente a sostenere oneri per l'espletamento delle attività legate al servizio (su specifica autorizzazione del competente Responsabile) sarà ammesso il rimborso per le percorrenze sui mezzi pubblici, del costo dei biglietti di viaggio e del parcheggio a pagamento e per altre tipologie di spese riconducibili a quelle sopra elencate.

5. La liquidazione delle anzidette spese sarà effettuata su conforme provvedimento del competente Responsabile di Servizio.

Art. 11

Riconoscimenti

1. Il Comune, qualora il volontario ne faccia domanda, tenuto conto del carattere assolutamente gratuito del servizio di volontariato, può attestare la partecipazione al servizio mediante il rilascio di apposito attestato.

Art. 12

Informazione sulle associazioni di volontariato

1. Il Comune si impegna a rendere nota ai singoli volontari l'esistenza conosciuta delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale, delle cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi regionali e/o nazionali, affinché gli stessi volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti con le pubbliche istituzioni singolarmente o in forma associata. L'Amministrazione, inoltre, si impegna a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra il volontariato organizzato e i volontari singoli, affinché questi ultimi possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa.

2. L'iscrizione all'Albo dei volontari non esclude l'essere socio iscritto ad associazioni di volontariato. In questo senso l'Amministrazione può anche avvalersi di persone iscritte in associazioni di volontariato o di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri o albi regionali.

Art. 13

Disposizioni finali e transitorie

Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi quindici giorni dall'esecutività della deliberazione di approvazione. I dati forniti dai volontari saranno trattati ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. I volontari potranno accedere ai propri dati personali, chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione.